CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

# VERBALE DI ACCORDO
## Procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 legge 223/91

Oggi, 19 giugno 2017, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza si sono incontrati:

| | |
|---|---|
| per CANON ITALIA S.p.A. | Mauro Trucchia e Daniela Galli |
| per UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia | Roberta Rossetti |
| per Filcams CGIL Milano, con delega Nazionale | Marisa Moi |
| per Fisascat CISL Nazionale | Marco Demurtas |
| per Uiltucs Lombardia, con delega Nazionale | Roberto Pennati |
| la RSA/RSU | |

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

Premesso che:

- con comunicazione datata 10 aprile 2017 inviata da Canon Italia S.p.A. (di seguito, per brevità: "Canon" o la "Società") alle RSA/RSU e all'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza e da quest'ultima agli ulteriori destinatari competenti, Canon ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, denunciando l'esubero di n. 48 Lavoratori (di cui 1 Dirigente) addetti alle unità produttive di Cernusco s/N (MI) e Roma (di seguito, la "**Procedura di Licenziamento Collettivo**" ovvero "**Procedura**")";

- le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di personale, già illustrate nella comunicazione di cui sopra (che qui si intende comunque integralmente richiamata e ritrascritta), sono state oggetto di approfondita analisi tra le Parti nel corso dell'esame congiunto in sede sindacale effettuato negli incontri tenutisi in data 20 aprile, 10 e 16 maggio;

- nel corso dei suddetti incontri, le Parti hanno esaminato e discusso le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, analizzando, altresì, le possibili soluzioni applicabili finalizzate a ridurre sul piano sociale le conseguenze della Procedura di Licenziamento Collettivo;

- al fine di proseguire fattivamente nella ricerca di soluzioni, finalizzate al raggiungimento di un'intesa, le Parti hanno convenuto di prorogare la fase sindacale fino alla data odierna, incontrandosi anche in data 6 giugno u.s.;

Tanto premesso, che costituisce ad ogni effetto parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo, all'esito dell'esame congiunto previsto dalla normativa le Parti concordano e convengono quanto segue:

1. La Società darà corso al licenziamento di un numero massimo di 48 Lavoratori corrispondenti ai profili professionali dichiarati in esubero.

2. Le Parti convengono che – in alternativa ed in deroga ai criteri previsti dall'art. 5 della Legge 223/1991 – il personale in esubero sarà individuato sulla base dell'esclusivo criterio della "non opposizione al licenziamento", così come manifestata per iscritto dai Lavoratori alla Società, sulla base delle condizioni condivise al tavolo sindacale e meglio precisate nel presente accordo e nel separato accordo per il sostegno economico.

3. In ragione di quanto previsto al precedente punto 2., pertanto, i Lavoratori da licenziare saranno coloro che alla data del licenziamento avranno manifestato e dichiarato per iscritto, mediante la compilazione, sottoscrizione ed invio o consegna della dichiarazione di cui all'allegato A ("Allegato A") del presente accordo, la propria non opposizione al licenziamento sulla base delle condizioni condivise al tavolo sindacale e meglio precisate nel presente accordo e nel separato accordo per il sostegno economico e di rinunziare fin d'ora ad impugnare il licenziamento stesso in qualunque sede.

4. La Società ha valutato e valuterà - tenuto conto delle proprie esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, nonché a seguito di verifiche finalizzate ad individuare soluzioni interne atte a realizzare in pieno il piano di riorganizzazione, evitare scoperture nell'organico aziendale e assicurare la continuità del servizio - la possibilità di procedere al licenziamento di Lavoratori di cui al precedente paragrafo 3. aventi profili professionali fungibili con quelli dichiarati in esubero.

5. Ai lavoratori che saranno licenziati in conformità a quanto previsto dal presente accordo - a condizione che abbiano preventivamente sottoscritto apposito verbale di conciliazione ex artt. 410 e ss. che preveda la non opposizione al licenziamento e la rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di Canon Italia S.p.A. - in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, la Società corrisponderà quanto previsto tra le Parti con separato verbale che definisce le erogazioni economiche.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono di aver espletato e concluso con esito positivo la Procedura di Licenziamento Collettivo, a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

per CANON ITALIA S.p.A.

per UNIONE CONFCOMMERCIO

per Filcams CGIL Milano con delega Nazionale

per Fisascat CISL Nazionale

per Uiltucs Lombardia con delega Nazionale

la RSA/RSU

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

# VERBALE DI ACCORDO
## SOSTEGNO ECONOMICO
## Procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 legge 223/91

Oggi, 19 giugno 2017, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza si sono incontrati:

| | |
|---|---|
| per CANON ITALIA S.p.A. | Mauro Trucchia e Daniela Galli |
| per UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia | Roberta Rossetti |
| per Filcams CGIL Milano, con delega Nazionale | Marisa Moi |
| per Fisascat CISL Nazionale | Marco Demurtas |
| per Uiltucs Lombardia, con delega Nazionale | Roberto Pennati |
| la RSA/RSU | |

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

Premesso che:

- nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 per riduzione di personale avviata dalla società Canon Italia S.p.A. (di seguito, per brevità: "**Canon**" o la "**Società**") con comunicazione datata 10 aprile 2017, è stato sottoscritto in data odierna un verbale di accordo (di seguito: l' "**Accordo**");
- l'Accordo prevede, tra l'altro, l'erogazione da parte di Canon di un importo lordo quale sostegno economico al reddito ai Lavoratori il cui rapporto di lavoro verrà risolto sulla base del criterio della "non opposizione al licenziamento", da erogarsi a seguito della cessazione del rapporto a fronte e a condizione della sottoscrizione da parte dei Lavoratori stessi - nei tempi e nei modi che verranno comunicati dalla Società - di un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. cod. proc. civ., che preveda espressamente la non opposizione al licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro alla data comunicata dalla Società e la rinuncia del dipendente a ogni e qualsivoglia rivendicazione inerente l'intercorso rapporto di lavoro e/o la sua intervenuta risoluzione (il "**Verbale di Conciliazione**");
- le Parti intendono qui formalizzare l'intesa tra di esse raggiunta in merito all'ammontare di tale sostegno economico;

**tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:**

1. Ai Lavoratori licenziati in conformità alla presente procedura di licenziamento collettivo, la Società riconoscerà quanto di seguito indicato:

   A. ai Lavoratori **che matureranno il diritto al pensionamento nel corso del periodo di preavviso contrattualmente previsto**, la Società riconoscerà l'indennità sostitutiva del preavviso per intero;

B. ai Lavoratori **che matureranno il diritto al pensionamento durante il periodo di NASPI (cioè entro 24 mesi dopo il preavviso)**, la Società riconoscerà:
   - l'indennità sostitutiva del preavviso;
   - un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, pari alla differenza lorda tra l'importo delle mensilità lorde di NASPI necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione e l'ammontare della retribuzione mensile lorda indicata nella parte in alto a destra del cedolino;

C. ai lavoratori **che matureranno il diritto al pensionamento al massimo entro i 12 mesi successivi alla fine del periodo di NASPI (cioè entro 24 mesi dopo il preavviso + max 12 mesi dopo la fine del periodo di NASPI)**, la Società riconoscerà:
   - l'indennità sostitutiva del preavviso
   - un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, pari a:
     - la differenza lorda tra l'importo delle 24 mensilità lorde di NASPI necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione e l'ammontare della retribuzione mensile lorda indicata nella parte in alto a destra del cedolino, incrementata di
     - un ulteriore importo lordo pari fino ad un massimo di 12 mensilità lorde della retribuzione mensile indicata nella parte in alto a destra del cedolino + ratei di 13° e 14° + 33% dello stesso ammontare; il numero di tali mensilità è pari a quelle necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione;

D. ai Lavoratori che **non rientrano nelle precedenti casistiche**, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, la Società riconoscerà un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, da determinarsi sulla base di quanto previsto nella seguente tabella:

| Età | Numero mensilità | Anzianità | Numero mensilità | Data di uscita | Numero mensilità | Organizzazione | Numero mensilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <36 | 0 | <3 | 0 | 31-lug | 7 | DS-IPS-BIS-CIG-Mktg. Excell. | 0 |
| >=36 - <41 | 4 | >=3 e <6 | 3 | 31-ago | 4 | Tutte le altre aree | 2 |
| >=41 - <46 | 6 | >=6 e <10 | 4 | 30-set | 2 | | |
| >=46 < 51 | 12 | >=10 e <15 | 6 | | | | |
| >=51 - <56 | 13 | >=15 e <20 | 7 | | | | |
| >=56 - <63* | 14 | >=20 | 8 | | | | |

* esclusi Lavoratori rientranti nelle tipologie di cui ai punti A., B., C.

2. Gli importi di cui sopra saranno calcolati prendendo a riferimento la retribuzione lorda mensile indicata nella parte in alto a destra del cedolino del mese di marzo 2017 (senza tenere conto, quindi, di altri emolumenti quali variabili, bonus, premi, indennità, etc.), ultima retribuzione utile alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle Premesse.

3. Per i Lavoratori part-time, la retribuzione considerata per tutti i conteggi di cui alla presente intesa sarà quella riproporzionata, riferita all'orario di lavoro contrattuale in essere alla data nel mese di marzo 2017, ultima retribuzione utile alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle Premesse.

4. Le "ulteriori somme" di cui alle precedenti lettere B., C. e D. del presente accordo sono comprensive di una quota pari e € 1.000,00 lordi, da riconoscersi a titolo di transazione generale e novativa a fronte della rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di Canon Italia S.p.A.

5. Le "ulteriori somme" di cui alle precedenti lettere B., C. e D., decurtate dell'importo previsto al precedente paragrafo 4., saranno riconosciute a titolo di incentivo all'esodo ed erogate in unica soluzione, previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione e a condizione che il Lavoratore interessato abbia adempiuto alla eventuale richiesta della Società di fornire Certificato Ecocert aggiornato al mese di maggio 2017. Le parti si danno reciprocamente atto che la richiesta di fornire il Certificato Ecocert risponde a ragioni di corretta ed equa applicazione dei criteri di cui ai punti A., B., C. e D.

6. Ai Lavoratori coinvolti nella presente procedura che ne faranno formale richiesta alla Società per il tramite di un impegno scritto, sarà reso disponibile l'accesso ad un programma di Outplacement con Società primaria del settore.
   L'adesione a questo programma comporterà un contributo economico a carico del lavoratore pari a:
   - € 2.500,00 per Lavoratori inquadrati con categoria Quadro
   - € 1.000,00 per tutti gli altri Lavoratori

   Tale importo sarà trattenuto dalle "ulteriori somme" di cui sopra corrisposte dalla Società al singolo Lavoratore quale incentivo all'esodo.

7. La data di risoluzione del rapporto di lavoro è da intendersi fissata
   - per i Lavoratori di cui ai punti A., B. e C.: al 31 luglio 2017
   - per i Lavoratori di cui al punto D.: alla data concordata individualmente.

8. Le spettanze di fine rapporto maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro (ovverosia T.F.R., i ratei di mensilità supplementare, l'eventuale residua indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti), l'indennità sostitutiva del preavviso maturata ai sensi del CCNL, tutte calcolate alla data di cessazione come comunicata dalla Società, nonché l'importo netto corrispondente alle somme lorde di cui sopra verranno corrisposte ai lavoratori licenziati, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già noto alla Società, entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione . Resta inteso che nei casi in cui la data di cessazione sia il 31 luglio 2017, le somme nette a titolo di transazione generale novativa e incentivo all'esodo verranno erogate il 30 settembre 2017, mentre le rimanenti competenze di fine rapporto il 31 agosto 2017, ferma restando la preventiva sottoscrizione del Verbale di Conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

per CANON ITALIA S.p.A.

per UNIONE CONFCOMMERCIO

per Filcams CGIL Milano con delega Nazionale

per Fisascat CISL Nazionale

per Uiltucs Lombardia con delega Nazionale

la RSA/RSU

Allegato A

Cernusco s/N, ...(data)....

Spettabile
CANON ITALIA SpA

Io sottoscritto ..... mi impegno sin d'ora a non oppormi al licenziamento che mi sarà intimato al termine della procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 da Voi attivata in data 10 aprile 2017, alle condizioni già da ultimo ipotizzate nel corso dell'incontro sindacale tenutosi in data 16 maggio 2017 presso la sede di Confcommercio in Milano e illustratemi dai Rappresentanti delle OO.SS. e dalle RSA/RSU nel corso dell'assemblea tenutasi in data 22 maggio 2017; pertanto, rinuncio sin d'ora all'impugnazione del licenziamento che mi verrà comunicato a seguito dell'accordo che verrà sottoscritto tra le Parti e mi impegno a formalizzare tale rinuncia con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale, a fronte del quale mi verrà corrisposto l'incentivo all'esodo previsto dall'accordo collettivo.

Il presente impegno è vincolante solo in caso di sottoscrizione di un Verbale di Accordo a conclusione della procedura di licenziamento collettivo, mentre sarà privo di qualsiasi effetto nel caso in cui la suddetta procedura si concluda con un mancato accordo.

In fede.

Il Lavoratore
(nome e cognome)

.....